



TRIBUNALE FEDERALE

DECISIONE N° 16/ s.s. 2024-2025

composto dai signori

Avv. Francesco Silvestri

Avv. Lorenzo Locatelli

Avv. Andrea Gritti

Presidente

Componente

Componente

Il Tribunale Federale riunitosi nella Sala Giunta del Coni, Palazzo H – Largo Lauro de Bosis – 00135 Roma, il giorno **27/06/2025** alle ore 11.00 con l'assistenza della Sig.ra Barbara Zicchieri, segretario.

ha emesso la seguente:

DECISIONE

I – Il procedimento a carico di Sironi Riccardo si basa sulla seguente accusa come formalizzata nell'atto di deferimento e cioè:

“un'aggressione da parte del tesserato Riccardo Sironi ai danni del Sinacori in occasione di un torneo under 8 avvenuta in Codroipo (Udine), in data 2 giugno 2024, quando il Sironi:

- sul terreno di gioco, di fronte a vari bambini partecipanti al torneo – accusava il Sinacori di aver vinto una gara barando (per avere asseritamente richiesto “in prestito” i bambini più forti tesserati con le altre squadre non avendo il numero sufficiente di giocatori);
- contestualmente lo afferrava con una mano al collo, desistendo dall'azione per l'intervento del tesserato Luca Montico;
- successivamente a tale azione, invitava il Sinacori – che nel frattempo aveva attivato la telecamera del proprio cellulare – a spostarsi dal terreno di gioco per poi colpirlo con una violenta testata sul naso che causava al predetto una frattura plurima del setto nasale;

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italico - 00135 Roma
federugby.it

T +39 06 45213131
F +39 06 45213176
giustizia@federugby.it
giustizia@pec.federugby.it



TRIBUNALE FEDERALE

Il tutto in gravissima violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza, nonché di non violenza, *doveri fondamentali, inderogabili e obbligatori*, a cui si devono conformare i tesserati alle Federazioni Sportive Nazionali (premessa dei Principi di Giustizia Sportiva CONI, nonché art. 2 e 5 degli stessi Principi, artt. 20 co. 1 lett. a), c) ed e) del Regolamento di Giustizia FIR.

Alla società Over Bug line Asd la responsabilità oggettiva ex artt. 20.6 del Regolamento di Giustizia Sportiva per le condotte tenute dal tesserato Riccardo Sironi.

II – Il sig. Riccardo Sironi con memoria ritualmente depositata ha chiesto assoluzione ed in via meramente subordinata e per puro scrupolo difensivo la riqualificazione della condotta contestata in violazione di minore gravità e applicare la sanzione minima prevista per la fattispecie, riconoscere le circostanze attenuanti rappresentate e valutare una sanzione alternativa alla interdizione con la prestazione di attività socialmente utile, come, a titolo esemplificativo, lo Special Rugby FVG presso la Nostra Famiglia di Pasion di Prato, ente che si dedica alla cura e alla riabilitazione delle persone con disabilità, soprattutto in età evolutiva.

Afferma la difesa dell'incolpato che la ricostruzione dei fatti operata dalla Procura Federale presenta omissioni che emergono chiaramente sia dall'analisi dei verbali di assunzione di informazioni acquisiti dall'Avvocato difensore del sig. Sironi nel procedimento penale instaurato su denuncia dell'avv. Massimiliano Sinacori dinanzi alla Procura delle Repubblica di Udine, avv. Angela Di Marco, ex art. 391 bis c.p.p., sia dall'esame della documentazione ufficiale del torneo e che dalla confutazione puntuale delle testimonianze rese dai testi dell'accusa.

La difesa rappresenta e lamenta sinteticamente:



TRIBUNALE FEDERALE

- 1) che la telefonata tra il Sironi e il Sinacori è avvenuta il 03 giugno e non il 07 giugno come riportato dalla Procura Federale;
- 2) l'assenza totale di segnalazioni nel rapportino ufficiale del torneo;
- 3) una diversa dinamica dei fatti secondo le ricostruzioni dei testimoni oculari della difesa che delineano una versione dei fatti sostanzialmente difforme da quella prospettata dalla Procura Federale e confutano punto per punto le dichiarazioni rese dai testi sentiti dall'accusa;
- 4) le testimonianze raccolte dalla Procura Federale presentano evidenti contraddizioni, lacune e incongruenze che ne minano gravemente l'attendibilità;
- 5) la mancata escussione di testimoni a favore del sig. Sironi non citati dalla Procura, pur avendo il tesserato indicato le persone che avrebbero potuto rendere testimonianza nel corso della sua audizione;
- 6) le contraddizioni nella versione dell'esponente avv. Sinacori che presenta elementi di incoerenza sia sulla presunta lesione e la scelta sanitaria che sulla diagnosi medica e i dubbi sulla datazione della lesione.

La difesa del Sironi contestava poi l'inesistenza dei "futili motivi" e dell'"abuso di poteri" nonché dell'"ingente danno patrimoniale".

La difesa del Sironi tratteggiava infine il profilo umano e sportivo del defunto rappresentato dall'aver cinquant'anni di rugby oltre che di essere una figura di riferimento nel rugby del Friuli-Venezia Giulia. In particolare di essere un ex giocatore di serie A e B, che da decenni si dedica con passione all'allenamento e alla formazione dei giovani, orientando un intero progetto familiare verso la formazione sportiva e umana delle nuove generazioni.

Dal 1992 allena bambini e ragazzi, e dal 2002 va gratuitamente nelle scuole per far conoscere e amare questo sport ai più piccoli. È stato allenatore della



TRIBUNALE FEDERALE

squadra OverBugLine Special di rugby integrato per 2 anni, composta da atleti con disabilità intellettiva dell'Associazione La Pannocchia di Codroipo.

Rappresenta, altresì, come la sua associazione si prenda cura dei bambini e ragazzi in difficoltà, collaborando con assistenti sociali e psicologi della zona per il benessere dei minori. Con l'associazione OverBugLine e in collaborazione con il Comitato Regionale e altre diverse realtà sportive, ha promosso numerosi eventi scolastici, tornei e iniziative inclusive, contribuendo a forgiare una comunità viva e numerosa dove il rugby si declina come formazione, lealtà, sudore e sorriso.

Conclude come questo episodio rappresenti un'eccezione assoluta in una carriera irreprensibile, caratterizzata da un impegno costante per la formazione sportiva e umana delle nuove generazioni. L'importanza dei principi di lealtà e correttezza nel rugby sono sempre stati da lui sempre rispettati in cinquant'anni di attività.

Il comportamento successivo ai fatti del sig. Sironi è stato caratterizzato da immediata collaborazione e pentimento sincero per non aver gestito al meglio la situazione.

Il processo veniva istruito attraverso l'acquisizione di documentazione da parte della Procura Federale e della difesa ed all'udienza del 27 giugno 2025 la Procura Federale chiedeva per il Sironi la pena di anni 3 di interdizione e per la società Over Bug line Asd euro 500,00 di multa mentre la difesa del Sironi chiedeva l'assoluzione e in subordine la sanzione minima per il tesserato Sironi mentre declinava la responsabilità oggettiva per la società sportiva Over Bug Line asd.



TRIBUNALE FEDERALE

III – MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e può affermarsi senza alcun dubbio la responsabilità del sig. Riccardo Sironi per i fatti allo stesso ascritti nel deferimento.

E' pacifico, per ammissione dello stesso Sironi, che l'incolpato abbia accusato il Sinacori di avere vinto una gara under 8 barando e che poi lo abbia preso afferrandolo violentemente per il collo avanti i bambini della squadra under 8 visibilmente turbati e spaventati ed abbia desistito dal proseguire l'azione violenta solo per l'intervento del sig. Montico nonché è provato che dopo averlo invitato ad allontanarsi dalla vista dei bambini lo abbia colpito con una testata sul naso determinando la frattura e la fuoriuscita di sangue.

A tali conclusioni si può pervenire in forza della ricostruzione dei fatti fornita dalla stessa persona offesa come confermata dalle deposizioni coerenti e concordanti raccolte dalla Procura Federale.

Più precisamente nella deposizione resa in data 24/04/2025, veniva sentito come sommario informatore il tesserato Marco Testa, sottufficiale della Guardia di Finanza, il quale dichiarava di non aver visto lo scontro tra i due ma di aver visto che *«il Sinacori aveva il naso insanguinato ed era provato dalla situazione... ho sentito successivamente il Sironi che confermava quanto successo e ne era molto dispiaciuto»* ed in data 04/04/2025, veniva sentito come sommario informatore anche il tesserato Luca Montico del Rugby Udine il quale confermava il diverbio tra il Sinacori e il Sironi dovuto alle accuse di quest'ultimo al primo di aver selezionato dei bambini più forti per vincere la gara (in un torneo minirugby under 8 n.d.r.), in occasione del quale il Sironi afferrava per il collo il Sinacori davanti ai bambini presenti, desistendo dall'azione a seguito dell'intervento dello stesso Luca Montico e confermava che, su invito del Sironi, i due si allontanavano dalla vista dei bambini e che successivamente



TRIBUNALE FEDERALE

vedeva il Sinacori con due tamponi nel naso per impedire la fuoriuscita di sangue.

Inoltre lo stesso Sironi ha nell'immediatezza del fatto riconosciuto la propria responsabilità nella telefonata (registrata) al Sinacori e di cui sono state depositate le trascrizioni che non lasciano dubbio alcuno.

Non appaiono attendibili le sommarie informazioni acquisite dai difensori dell'indagato in sede di indagini difensive quantomeno nella parte relativa alla presunta provocazione del Sinacori e al fatto che fosse stato lui ad avvicinarsi al Sironi, nonché nella parte relativa alla negazione della testata visto che tali dichiarazioni – come correttamente riferito dalla Procura Federale - risultano finanche contraddittorie avendo ammesso entrambi i sommari informatori la fuoriuscita di sangue dal naso di Sinacori, minimizzandola («una goccia dalla narice»), ma riferendo solo un colpo sul cellulare del Sinacori che evidentemente non poteva aver causato la lesione da cui originava la perdita di liquido ematico.

La deposizione del Sironi non è in alcun modo credibile quanto al contatto tra le due parti che il medesimo ascrive al Sinacori, essendo tale ricostruzione smentita inequivocabilmente dalla registrazione della telefonata intercorsa con il medesimo, dalla registrazione video, nonché dalle deposizioni rese dal Montico e dal Testa.

La dichiarazione del Sironi è fortemente contraddittoria *«ad un certo punto ci siamo trovati fuori dallo stadio... quando eravamo fuori, questa persona mi ha messo il telefono davanti al viso, io gli ho spostato il telefonco con la mano e lì lui mi è arrivato addosso con l'altra mano e mi è venuto incontro, io ero fermo ... quando lui aveva il telefono in manos, spostandoglielo, ci siamo venuti addosso, ma io non l'ho colpito intenzionalmente. Era lui che mi veniva contro,*



TRIBUNALE FEDERALE

abbiamo fatto un faccia a faccia, io ero fermo. È lui che è venuto addosso a me... quando poi ci siamo parlati al telefono, i sono scusato perché mi sentivo in colpa in quanto responsabile del torneo non ero riuscito a gestire la situazione a tranquillizzarlo» (cfr. doc. 08).

Nella registrazione del video si sente il Sinacori chiedere al Sironi «*dimmi, dimmi*» (lasciando intendere che il Sironi gli avesse detto “usciamo per parlare”) e il Sironi rispondere «*no, no... dove non ci vede nessuno*» e si vede il Sironi girarsi velocemente verso il Sinacori dopodiché la registrazione si interrompe verosimilmente per la caduta del cellulare riferita da Sironi a causa della manata dello stesso (non un mero spostamento come dichiarato in sede di esame), dai sommari informativi sentiti in sede di indagini difensive, nonché dallo stesso esponente.

Nella registrazione della telefonata tra le parti, si evince chiaramente lo svolgersi dei fatti come esposti nella denuncia del Sinacori, come testimoniano i seguenti passaggi estrapolati dalla trascrizione della stessa:

[Sinacori] Io credo di essere una persona civile, però tieni presente che la cosa che ritengo, guarda, paradossalmente più grave è il fatto che non è la testata, non è neanche la testata, è il fatto che una parte, perché la testata almeno i bambini non l'hanno vista, no?

[Riccardo Sironi] Se succedeva una cosa del genere in campo, io venivo radiato dal rugby, succedeva un macello, per fortuna, ma io non avevo intenzione, io stavo cercando di parlare per capire che cosa stava succedendo, capisci? Poi ho sbagliato, perché ti ho detto, ho fatto una cazzata grossa come una casa e ti giuro sto pagando le conseguenze.

[Sinacori] Ma io ti dico, ma io ti stavo filmando apposta perché ho detto, filmare dissuade anche il delinquente che tu certamente non sei, no? Perché uno



TRIBUNALE FEDERALE

quando è filmato sa che qualsiasi cosa commette c'è l'immagine che è indiscutibile. Come hai fatto a darmi una testata mentre ti filmavo?

No dico a darmi una testata, ma mentre ti filmavo?

[Riccardo Sironi] Massimiliano, è stato un gesto inconsulto, te l'ho detto, io ti chiedo perdono, dimmi tu che cosa vuoi che io faccia perché io non ce la faccio più, ho un magone, so due giorni che sto male per questa cosa qua e mi sta crollando tutto quanto intorno.

[Sinacori] Lo sai, ti sarà giunta la notizia che ho una frattura plurima io al naso.

[Riccardo Sironi]

Guarda, dimmi che cosa devo fare per riparare questo perché ti giuro ho litigato... che sto in casino con mi moglie, con i miei figli, mi sta crollando tutto addosso, non ce la faccio più, ti giuro, ho un male dentro, io ho bisogno innanzitutto di scusarmi con te.

[Riccardo Sironi] No, guarda, io ti giuro, è stata una cosa che io non so che cazzo mi è successo, so solamente che, guarda, e te dico, me cospargo il capo di ceneri perché veramente io lavoro per i bambini, infatti il problema mio è anche questo adesso, come faccio ad andare in campo a allenare i bambini, capisci? Cioè sto rivedendo tutto, mi sta girando, mi si è ribaltato tutto quanto. Ci ho messo dieci anni per costruireincomprensibile... lì a Codroipo e adesso con un attimo mi è crollato tutto quanto.

[Sinacori] SI MA CAPISCI NON SI PUÒ DARE UNA TESTATA AL MINI RUGBY? [Riccardo Sironi] ASSOLUTAMENTE ASSOLUTAMENTE QUESTO È QUESTO CHE MI FA STARE MALE CAPISCI PER QUELLO IO HO BISOGNO DI SCUSARMI CON TE PRIMA DI TUTTO PERCHÉ MI HO DOVUTO SISTEMARE LA COSCIENZA QUESTO È IL MIO PROBLEMA IO STO MALE



TRIBUNALE FEDERALE

[Riccardo Sironi] Massimiliano ti giuro sto malissimo guarda io inizialmente con Marco ho detto Marco io ho bisogno di parlare con lui perché me devo scaricare devo chiedergli scusa che ho detto perché devo scaricare L'AZIONE CHE HO FATTO I GESTI CHE HO COMPIUTO E MI ASSUMO LE RESPONSABILITÀ DI QUESTO DI QUELLO CHE HO FATTO.

Le registrazioni video e audio smentiscono inequivocabilmente la versione offerta dal SIRONI in sede di audizione (peraltro anche in merito alla riferita non conoscenza della frattura al naso del Sinacori), nonché le sommarie informazioni acquisite in sede di indagini difensive.

Nella registrazione video si vede e si sente chiaramente il Sironi risponde alla domanda «*dimmi, dimmi*» del Sinacori (evidentemente scaturita dal precedente invito del Sironi ad allontanarsi dai bambini per parlare), «*no, no... dove non ci vede nessuno*», ciò comprovando la premeditazione anche del gesto avendo il Sironi inteso colpire il Sinacori lontano dagli sguardi.

La condotta in questione sicuramente integra la grave violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza, nonché di non violenza, doveri fondamentali, inderogabili e obbligatori, a cui si devono conformare i tesserati alle Federazioni Sportive Nazionali (premessa dei Principi di Giustizia Sportiva CONI, nonché art. 2 e 5 degli stessi Principi, art. 20 co. 1 del Regolamento di Giustizia FIR), con le aggravanti di cui all'art. 10 co. 1 lett. a), c) ed e) del Regolamento di Giustizia FIR.

In ordine alla quantificazione della sanzione ritiene il Tribunale Federale di dover riconoscere al Sironi nonostante la particolare odiosità dei fatti, la concessione delle attenuanti equivalenti alle aggravanti contestate.



TRIBUNALE FEDERALE

La lunga esperienza come giocatore, allenatore e dirigente sportivo avrebbero sicuramente dovuto indurlo a gestire diversamente e con maggiore responsabilità la situazione ma si ritiene di dover riconoscere una intensa, proficua e lodevole attività pluriennale a favore dello sport, del rugby ed anche dei disabili avviati alla socialità ed alla pratica sportiva.

Considerata anche la condotta processuale tenuta dalla parte e dalla difesa improntate a correttezza e collaborazione con il Tribunale, le scuse formulate al Sinacori e valutati tutti gli elementi sopra evidenziati ritiene congrua la pena di anni 2 di interdizione.

Alla Società Over Bug Line asd deve essere attribuita la responsabilità oggettiva che, come noto, è un istituto rispetto al quale le società sono chiamate a rispondere di un comportamento sanzionabile ai sensi del RDG commesso dai propri tesserati, indipendentemente dall'elemento soggettivo (cioè dolo o colpa), bensì per il solo fatto che la condotta lesiva degli interessi e dei valori tutelati dalle norme di giustizia sportiva vengano poste in essere da agenti che l'ordinamento sportivo riconduce, tramite il tesseramento, alla sfera di vigilanza e controllo a soggetti terzi rispetto all'accadimento concreto, quali le rispettive società sportive.

La *ratio* della responsabilità oggettiva, infatti, risiede nel dovere, in capo alle società sportive, di vigilare sul rispetto della normativa federale da parte dei propri tesserati, onde coadiuvare gli organi federali nell'assicurare il corretto e leale svolgimento dell'attività sportiva nell'ambito delle rispettive competizioni e manifestazioni.

In questo senso, quindi, bisogna riferirsi all'art. 4 n. 1 del Regolamento di Giustizia FIR che prevede che: "i soggetti affiliati sono considerati oggettivamente responsabili, nei casi espressamente previsti, dell'operato dei



TRIBUNALE FEDERALE

loro dirigenti, giocatori, tecnici e collaboratori, nonché dei comportamenti dei propri sostenitori sul proprio campo, su quello avversario e su quello neutro”.

Ragion per cui la richiesta della difesa del “non doversi procedere” non può essere accolta.

Per quanto riguarda la Società Over Bug Line asd, per la quale è tesserato il Sironi, è ritenuta oggettivamente responsabile per le condotte di questi per cui si ritiene

congrua la sanzione di euro 300,00 riconoscendo alla stessa una attività meritoria in ambito sportivo e sociale e la imprevedibilità ed unicità della condotta del suo tesserato mai attinto in precedenza e dalla condotta sportiva e dirigenziale immacolata.

Conseguentemente questo Tribunale Federale riunitosi in camera di consiglio, letto al termine dell'udienza il dispositivo nel quale dava accoglimento alla richiesta della Procura Federale

PQM

Il Tribunale Federale,

ritenuta la responsabilità del sig. Riccardo Sironi in ordina al capo di incolpazione lo condanna alla sanzione di anni 2 (due) di interdizione per la violazione di cui agli artt. 2 del Codice di Comportamento Sportivo CONI e artt. 20.1 e 21.1 del Regolamento di Giustizia e della società Over Bug line Asd euro 300,00 di multa.

Roma, 07 luglio 2025

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL 07/07/2025
PUBBLICATA

IL 07/07/2025
Tribunale Federale
Il Segretario
Barbara Ziechieri

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico
Foro Italico - 00135 Roma
federugby.it

Il Presidente del Tribunale Federale

Avv. Francesco Silvestri

F 737 00 45213170
giustizia@federugby.it
giustizia@pec.federugby.it